

Al Comune di Pecetto Torinese
Via Umberto I 3
10020 PECETTO TORINESE (TO)

Il sottoscritto SPALLUTO CESARE

nato a SQUINZANO, provincia LECCE il 09/09/1965, residente in TORINO (TO), Via SACCHI, n.48, con studio in TORINO (TO) Via SACCHI n. 58
C.F. SPLCSR65P09I930J telefono 0110015271
Cellulare 3467280780 mail SPALLUTO@STUDIOSPALLUTO.IT

in relazione alla comunicazione di avvenuta designazione quale Revisore del Conto del Comune di Pecetto Torinese per il triennio 2024/2026

DICHIARA

di **accettare** a tutti gli effetti l'incarico quale Revisore del Conto del Comune di Pecetto Torinese per il periodo 1.1.2024-31.12.2026 e le sue condizioni, ivi comprese quelle relative al trattamento economico nell'importo annuale onnicomprensivo di € 7.100,00, cui va aggiunta la cassa previdenziale, ora in vigore nella misura del 4%, e l'IVA, ora in vigore nella misura del 22%, così come verranno deliberate dal Consiglio Comunale con la formalizzazione dell'atto di nomina.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA conseguito presso FACOLTA' DI ECONOMIA TORINO nell'anno scolastico 1997
- di essere iscritto nell'albo DOTTORI COMMERCIALISTI della circoscrizione IVREA-PINEROLO-TORINO al n.2663 con decorrenza dal 21/01/2003
- di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui all'art. 235 del D.Lgs. 267 del 2000;¹

¹ Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;

- di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267 del 2000², considerando le condizioni di cui all'art. 2399³ ed all'art. 2382 del codice civile⁴;

- di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in situazione di affidamento di incarichi superiori ai limiti previsti dall'art. 238 del D. Lgs. 267 del 2000⁵, e, allo scopo, dichiara di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi (*specificare Ente, popolazione e scadenza incarico*):

UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE (LESA, MEINA, BELGIRATE) n° abitanti 5329 scadenza incarico 05/2025

UNIONE DI COMUNI FILARI E CASTELLI n° abitanti 12830 scadenza incarico 05/2025

COMUNE DI GIAVENO n° abitanti 16281 scadenza incarico 04/2024

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

² **Art. 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori**

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

³ **Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza.**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

⁴ **Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁵ **Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi**

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (leggi d.P.R. n. 445 del 2000), e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di una delle suddette cause;

- di non essere sottoposto alle misure di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

- di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 163 del 2006 da parte del Comune di Pecetto Torinese per gli adempimenti connessi alla procedura di conferimento ed al successivo svolgimento dell'incarico.

Luogo e data Torino 12/10/2023

Firma 

Allegati:

- fotocopia documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae che verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*